CORTE FEDERALE D'APPELLO

ALESSANDRA BRUNI	Presidente
LORENZO AURELI	Componente relatore
NICOLA COLAVITA	Componente

R.G. Trib. Fed. 9/22 - P.A. 31/12

DECISIONE

sul reclamo proposto dal sig. Christian Da Pos (tessera FISE n. 000134/D) rappresentato e difeso dall'Avv. Nadia Forlin

AVVERSO

la decisione del Tribunale Federale pubblicata in data 29 aprile 2022 con cui è stata applicata al sig. Da Pos la sanzione della radiazione ex art. 6 lett. g) (oggi art. 6.1 XV), del Regolamento di Giustizia FISE

FATTO

1 - Con deferimento dell'8 marzo 2022 la Procura Federale contestava al sig. Da Pos la violazione:

a) dell'art. 1.1, secondo capoverso, del Regolamento di Giustizia FISE (d'ora innanzi, per brevità, anche R.G.) secondo cui "*...costituisce illecito disciplinare ogni azione od omissione, sia essa dolosa o colposa, tenuta in ambito federale e/o associativo, che violi le norme stabilite dai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali del CONI, delle Discipline Sportive Associate, dal Codice del Comportamento Sportivo emanato dal CONI, dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI, dallo Statuto Federale e dalle relative Norme di attuazione, dal presente Regolamento nonché dai Regolamenti di settore, dal Regolamento Sanitario, dal Regolamento Veterinario e da tutte le disposizioni federali...*";

b) dell'art. 1.2, R.G. FISE nella parte in cui prevede che "*...costituiscono, altresì, illeciti disciplinari le morosità per tesseramento, iscrizione a gare, scuderizzazione, quote a fida, diritti federali o somme comunque dovute alla FISE, nonché, ove anche non specificatamente previsti nel presente articolo, i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all'attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i Tesserati...*";

c) dell'art. 1.3, lett. c) R.G. FISE secondo cui "*...è altresì sanzionabile […] ogni atto irriguardoso, offensivo, minaccioso o di violenza in genere o anche solo potenzialmente lesivo...*";

d) dell'art. 8.1, R.G. FISE, contestandogli di: "*...a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti all'esercizio delle funzioni proprie del colpevole", "b) aver danneggiato persone o cose"; "c) aver agito per futili o abietti motivi";*

"f) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso...";

e) dell'art. 1, comma 1, del Codice di Comportamento Sportivo a norma del quale "*...i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono obbligati all'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia, nonché delle altre misure e decisioni adottate dal CONI e dall'Ente di appartenenza, ivi compreso il presente Codice. Essi sono tenuti ad adire previamente agli strumenti di tutela previsti dai rispettivi ordinamenti...*";

f) dell'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo a norma del quale "*...i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva...*";

g) dell'art. 10, comma 1, dello Statuto FISE a norma del quale "*...i Tesserati si impegnano a rispettare e lo Statuto e i Regolamenti della F.I.S.E., i Principi di giustizia sportiva emanati dal C.O.N.I., il Codice della Giustizia Sportiva, nonché le deliberazioni e decisioni degli Organi della Federazione adottate nel rispetto delle competenze statutarie e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali...*".

In particolare, la Procura avanzava tali contestazioni per aver "*...commesso reiterati abusi sessuali sin dal 2019 nei confronti della minore -omissis, nata nel 2003. (…) Il Sig. Da Pos, infatti, sin dal 2019, abusando della sua qualità di istruttore della- omissis presso il circolo omissis, intratteneva una relazione sentimentale e sessuale con la minore – con la consumazione di plurimi rapporti (circa dieci), peraltro non protetti; emerge altresì come questo esercitasse un controllo pieno sulla minore, condizionando le attività quotidiane e le azioni dell'allora sedicenne. Tanto nella piena consapevolezza della minore età della -omissis...*".

2 - Il Tribunale Federale fissava l'udienza di trattazione per il giorno 6 aprile 2022.

3 - All'esito del giudizio - con decisione pubblicata sul sito federale il 29 aprile 2022 - il Tribunale Federale accoglieva il deferimento richiesto dalla Procura Federale applicando al sig. Christian Da Pos la sanzione della radiazione ex art. 6 lett. g) (oggi art. 6.1 XV), del Regolamento di Giustizia FISE.

4 - Avverso tale sentenza ha proposto reclamo il sig. Christian Da Pos affidandolo a sei motivi di gravame chiedendo anche la sospensione dell'esecuzione della sanzione ai sensi dell'art. 55.4 R.G.,

Con provvedimento del 17.05.2022 il Presidente della Corte di Appello Federale respingeva la predetta istanza di sospensione dell'esecuzione della sanzione e fissava l'udienza di discussione del reclamo per il giorno 6 giugno 2022.

5 - Con memoria del 31 maggio 2022 si costituiva la Procura Federale chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma della decisione del Tribunale Federale.

6 - In data 6 giugno 2022 si teneva l'udienza di trattazione del reclamo.

In quella sede il Presidente della Corte di Appello Federale introduceva una questione pregiudiziale relativa al mancato pagamento - da parte del sig. Da Pos - del contributo per l'accesso ai servizi di Giustizia sportiva, previsto e regolamentato dall'art. 25.4 RG FISE e invitava le parti ad interloquire sul punto.

L' Avv. Forlin richiedeva la rimessione in termini; la Procura si opponeva a tale richiesta.

7 - La Corte, sentite le parti, si ritirava in Camera di Consiglio e tratteneva la causa in decisione.

DIRITTO

1- Il reclamo proposto dal sig. Da Pos è improcedibile e\o inammissibile in ragione del mancato pagamento, da parte del medesimo reclamante, del contributo per l'accesso ai servizi di Giustizia sportiva, in base al combinato disposto degli articoli 7 CGS e 25.4 RG FISE.

L'art 7 del Codice di giustizia sportiva del CONI sul Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia statuisce che "*...ogni Federazione determina, a parziale copertura dei costi di gestione, la misura del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia. Il contributo non deve essere tale da rendere eccessivamente oneroso l'accesso ai servizi di giustizia. Con delibera della Giunta Nazionale del Coni è fissata la misura massima del contributo, eventualmente differenziato per Federazione e tipologia di controversia.*

Modalità e termini di versamento, condizioni di ripetibilità del contributo nonché di eventuali depositi cauzionali previsti sono determinati da ogni Federazione con i rispettivi regolamenti di giustizia, nel rispetto delle norme contenute nel presente Codice...".

L'art. 25, comma 1, del Regolamento di Giustizia FISE, a sua volta, stabilisce che "*...il contributo è dovuto dal ricorrente o dal reclamante, e non è ripetibile. Non è dovuto alcun contributo da parte dell'Ufficio del Procuratore Federale...*";

A sua volta, i successivi commi 2 e 3 prevedono che:

a) "*...il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia è fissato dal Consiglio Federale; esso è determinato in misura differente con riguardo ai ricorsi dinanzi agli Organi di Giustizia di prima istanza e ai reclami dinanzi agli Organi di Giustizia di seconda istanza...*" (comma 2);

b) "*...il versamento del contributo deve avvenire mediante bonifico bancario sul conto corrente federale dedicato, i cui estremi sono indicati sul sito istituzionale della Federazione, nella pagina della Giustizia Federale. La disposizione di bonifico deve riportare nella causale la dicitura "Contributo per l'accesso al servizio di giustizia" e l'indicazione del numero di procedimento cui si riferisce, se già presente, ovvero l'indicazione delle parti...*" (comma 3).

Infine, il comma 4 dell'art. 25 prevede chiaramente che "*...il versamento di cui al comma precedente deve essere effettuato non oltre l'invio o il deposito dell'istanza, del ricorso o del reclamo e deve essere attestato mediante copia della disposizione Irrevocabile di bonifico...*".

2 – Il complesso di norme innanzi riportato, dunque, non solo fornisce precise ed esatte indicazioni in ordine alla modalità per procedere al pagamento del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia, ma - disponendo espressamente che lo stesso contributo debba essere corrisposto al più entro la data di invio o di deposito del reclamo - pone una chiara condizione per l'accesso ai servizi di giustizia della Federazione.

Di talché, il mancato pagamento del contributo nel termine indicato rende improcedibile il reclamo.

2.1 - Ogni diversa interpretazione, del resto, vanificherebbe la finalità della norma che è quella di responsabilizzare il tesserato che vuole ottenere una prestazione giurisdizionale sportiva.

Tale conclusione, del resto, la si ricava sia dal tenore letterale della disposizione richiamata che dalla disamina dell'intenzione (c.d. interpretazione logica) del Legislatore federale.

Analizzando il testo della precetto normativo con particolare riferimento all'inciso secondo cui il pagamento deve essere effettuato "*...non oltre l'invio o il deposito dell'istanza, del ricorso o del reclamo...*", infatti, non possono esservi dubbi in ordine alla circostanza che la legge (letteralmente) preveda e imponga che tale adempimento debba essere posto in essere entro ("*...non oltre...*") quel determinato momento (da effettuare, a sua volta, entro il relativo termine decadenziale previsto dal R.G. FISE), con conseguente irricevibilità e/o improcedibilità dell'eventuale istanza, ricorso o reclamo proposto senza il preventivo pagamento del contributo.

2.2 - D'altra parte - così indagando le intenzioni del Legislatore Federale - deve ritenersi che qualora quest'ultimo non avesse inteso ricondurre al mancato pagamento del contributo entro il termine massimo indicato un effetto estintivo del giudizio, avrebbe semplicemente omesso l'indicazione del termine stesso imponendo solo il pagamento svincolato da qualsivoglia termine (lex tam dixit quam voluit).

3 - Né, sotto altro profilo, potrebbe ritenersi che l'effetto estintivo del giudizio sia da ritenersi conseguenza eccessiva in relazione al mancato pagamento del contributo contestualmente alla proposizione dell'impugnazione.

L'estinzione del giudizio, infatti, è la naturale sanzione che il legislatore ha previsto per il mancato pagamento del contributo nei termini codificati.

Nell'ambito del sistema di giustizia sportiva, del resto, la FISE non è dotata di particolari poteri per procedere al recupero delle somme non versate a titolo di contributo per l'accesso ai servizi di giustizia, dovendo - in caso di morosità - procedere al recupero di tale importo mediante gli ordinari mezzi dettati a tal fine dal Codice di Procedura Civile.

Ritiene quindi il Collegio che la scelta del Legislatore Federale di imporre un termine per il pagamento del contributo con conseguente effetto estintivo in caso di omesso adempimento, sia più che ragionevole tenuto anche conto della semplicità dell'adempimento di cui trattasi che non impone alcuna particolare competenza o cognizione per il suo espletamento.

3- Le ragioni innanzi riportate impongono infine di respingere l'istanza di remissione in

termini formulata dalla difesa del reclamante nel corso dell'udienza del 6 giugno 2022.

Proprio il tenore letterale della norma e le ragioni ad essa sottese, infatti, non consentono di individuare alcuna ipotesi di remissione in termini.

Né, peraltro, nella specie il reclamante ha fornito anche vaghe indicazioni in ordine a possibili ragioni (se non la mancata conoscenza dei termini di tale adempimento) che avrebbero quanto meno potuto indurre Questo Collegio a valutare la ricorrenza di ipotesi straordinarie idonee a consentire una (del pari straordinaria) remissione in termini.

4 - All'accertamento dell'improcedibilità del reclamo in relazione al difetto di una condizione espressamente richiesta dalla normativa consistente in una specifica attività di parte reclamante, consegue l'impossibilità per Questo Collegio di valutare il merito della vicenda.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara improcedibile e/o inammissibile il reclamo proposto dal Sig. Christian Da Pos (tessera FISE n. 000134/D).

Manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia di comunicare la presente decisione alla Procura Federale ed ai Deferiti nel domicilio eletto, nonché di provvedere alla sua pubblicazione sul sito federale ed agli adempimenti di competenza per la sua esecuzione.

Roma, 13 giugno 2021

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

f.to **ALESSANDRA BRUNI** Presidente

f.to **LORENZO AURELI** Componente relatore

f.to **NICOLA COLAVITA** Componente